

Assegno divorzile

Cassazione Civile, Sez. VI-1, 4 settembre 2020, n. 18522 - Pres. Scaldaferrì - Rel. Parise - P.A. c. C.L.

Poiché l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, deve ritenersi legittimo l'assegno divorzile disposto dall'ex coniuge che abbia dimostrato di essersi attivata, pur senza successo, nella ricerca di un'attività lavorativa.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287; Cass. 23 gennaio 2019, n. 1882; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32398; Cass. 23 luglio 2020, n. 15774.
Difforme	Cass., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490.

Omissis

Ragioni della decisione

1. Con decreto n. 473/2018 depositata l'11-5-2018 la Corte d'appello di L'Aquila, accogliendo il reclamo proposto da C.L., ha respinto la domanda proposta da P.A. di revoca dell'assegno divorzile dell'importo di Euro 400 mensili, disposto in favore della C. con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio del Tribunale di Chieti n. 715/2012.

2. Avverso il citato provvedimento P.A. propone ricorso affidato ad un solo motivo, a cui resiste con controricorso C.L.

3. Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 156-2697 c.c., in relazione all'art. 710 c.p.c. e alla L. n. 898 del 1970, art. 9". Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale ha ommesso di valutare la possibilità della C. di ricercare un lavoro, essendone abile, nonché di valutare la sua condizione, in ogni caso "aggravata dall'esistenza di figli con altra donna". Deduce che il contributo di mantenimento divorzile non deve essere "un beneficio a vita" e non può tradursi in un'entrata economica di privilegio, ove l'ex coniuge beneficiaria sia in grado di lavorare, comunque incombendo in capo a quest'ultima l'onere di provare l'impossibilità di trovare un'occupazione lavorativa. Richiama, oltre che le pronunce citate nel provvedimento di primo grado reclamato, anche la sentenza di questa Corte n. 789/2017, assumendo che la Corte d'appello abbia disatteso i principi ivi affermati.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Le censure non si confrontano con l'iter argomentativo principale espresso dalla Corte territoriale, secondo il quale il P. non ha allegato fatti sopravvenuti alla sentenza divorzile, con cui era stato disposto l'assegno di mantenimento di cui trattasi, e la C. ha dimostrato di essersi "attivata in questi anni, ma senza successo, nella ricerca di un lavoro stabile (accettando lavori a termine e partecipando a concorsi) che le consenta di raggiungere l'autosufficienza economica" (pag. n. 3 decreto impugnato). Il ricorrente assume, invece, del tutto genericamente che detta dimostrazione sia mancata, riconoscendo, peraltro, che

fossero preesistenti i fatti riguardanti la sua condizione di coniugato con altra donna e con figli, e si limita a svolgere astratte considerazioni circa l'impossibilità di configurare l'assegno divorzile come "un beneficio a vita", senza specificare quali siano i parametri di legge, dettati in tema di assegno divorzile, asseritamente violati. Sotto la denuncia apparente del vizio di violazione legge chiede, in realtà, una rivisitazione del merito (Cass., Sez. Un., n. 34476/2019).

Non è pertinente nel senso indicato dal ricorrente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 789/2017, nella quale è, anzi, affermato che il diritto alimentare del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a quello dei nuovi figli e che "l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche" (così Cass. n. 789/2017 citata).

Nella specie, la valutazione di merito in ordine all'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive è stata effettuata dalla Corte territoriale. Le doglianze, articolate sub specie del vizio di violazione di legge, sono, pertanto, prive di specifica attinenza al *decisum* della sentenza impugnata (Cass. n. 4036/2011) e si incentrano su argomentazioni inconfidenti rispetto al caso concreto, in base a quanto accertato dai Giudici d'appello, e neppure riguardanti gli altri parametri di legge, come individuati ed interpretati dalla giurisprudenza più recente di questa Corte, secondo la quale l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass. 23/01/2019, n. 1882).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass., Sez. Un., n. 5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.400, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Omissis

Cassazione Civile, Sez. I, 2 ottobre 2020, n. 21140, ord. - Pres. Giancola - Rel. Caiazza - G.F. c. Ga.Gr.

Poiché il giudice deve valutare la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento, va riconosciuto l'assegno divorzile alla cinquantenne inoccupata, affetta da disturbi depressivi.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Cass. 4 aprile 2019, n. 9533; Cass. 3 gennaio 2011, n. 18.
----------	--

Rilevato

che:

Ga.Gr. richiese alla Corte d'appello di Torino la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del suo matrimonio con G.F., che non le aveva riconosciuto l'assegno divorzile, allegando il netto peggioramento della propria situazione rispetto a quella sussistente al tempo della pronuncia della sentenza di divorzio, avendo perso il lavoro nel (*Omissis*) e non avendo trovato un nuovo impiego, con peggioramento dello stato di salute.

Al riguardo, il Tribunale rilevò che la ricorrente non aveva dimostrato l'impossibilità di conseguire un reddito utile a garantire un tenore di vita assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio.

Pertanto, con il reclamo alla Corte d'appello di Torino la Ga. chiese che fosse determinato a suo favore un contributo al mantenimento a carico del coniuge per la somma di Euro 1000,00. Con decreto del 2.10.15 la Corte territoriale, in accoglimento parziale del reclamo, determinò l'assegno di mantenimento nella somma di Euro 200,00 mensile, osservando che: la reclamante aveva lavorato, percependo uno stipendio consistente, dal 2006 a tutto il 2009, mentre aveva lavorato pochi mesi nel 2012 per la somma mensile di Euro 500,00, restando inoccupata successivamente all'età di 55 anni e subito un peggioramento dello stato di salute (disturbo depressivo); per il marito non risultavano variazioni rilevanti rispetto alla situazione esistente alla data della sentenza di divorzio, considerando che le dichiarazioni dei redditi non apparivano credibili; alla data del ricorso in primo grado la reclamante aveva dimostrato di aver cercato lavoro, anche partecipando a corsi di

riqualificazione, di essere disoccupata da 62 mesi e di aver subito un peggioramento delle condizioni di salute, raggiungendo un'età che rendeva complicato trovare altro impiego lavorativo; pertanto, non era da condividere la motivazione del Tribunale circa l'impossibilità per la reclamante di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento; la misura del mantenimento poteva essere determinata in Euro 200,00 mensile, in considerazione dell'esito della controversia e delle relative ragioni. G.F. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Ga.Gr. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Ritenuto

che:

Con il primo motivo il G. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 9, lamentando che la Corte d'appello abbia ritenuto mutati i presupposti relativi al mantenimento della ex-moglie, non risultando provato che lo stato ansioso di quest'ultima fosse invalidante, e non ritenendo invece variata la situazione economica del ricorrente, pur avendo quest'ultimo dimostrato il minor reddito percepito rispetto al divorzio.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi circa i presupposti della modifica del mantenimento, in quanto il giudice di secondo grado non aveva valutato correttamente i dati reddituali e patrimoniali delle parti, valorizzando invece il criterio del mantenimento del tenore di vita pregresso, e attribuendo rilievo allo stato di salute della ex-moglie, anche se non adeguatamente dimostrato dai documenti prodotti.

Il ricorso è inammissibile.

I due motivi - esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi - sono inammissibili poiché tendenti al riesame dei fatti. Invero, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia ritenuto variati i presupposti per la determinazione del contributo al mantenimento dell'ex-coniuge attraverso censure afferenti al merito delle varie questioni introdotte, quali: lo stato di salute della Ga., i dati reddituali e patrimoniali delle parti.

Al riguardo, è orientamento consolidato che il giudice debba valutare la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento (Cass. n. 18/11; n. 9533/19).

In particolare, nel caso concreto, la Corte territoriale ha esaminato ogni questione e, dunque, non emerge alcun omesso esame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 4200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*, ove dovuto.

Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Omissis

La ricerca di un equilibrio tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale

di Giulia Castellani (*)

Le pronunce in esame rappresentano un'occasione di riflessione circa i criteri e i presupposti a fondamento dell'assegno divorzile alla luce dei principi di autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale. Principi, questi, che dovranno necessariamente essere bilanciati in considerazione della specifica fattispecie.

I fatti

La Suprema Corte interviene nuovamente in tema di assegno di divorzio e lo fa con due pronunce che offrono lo spunto per tornare sul tema dell'autoresponsabilità.

La vicenda oggetto della prima sentenza muove dal rigetto, da parte della Corte d'Appello, della domanda proposta dall'ex marito volta alla revoca dell'assegno divorzile che era stato previsto in favore della ex moglie in occasione della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Avverso tale provvedimento il marito propone ricorso per cassazione sulla scorta di un solo motivo, lamentando l'omessa valutazione, a opera della Corte territoriale, della possibilità dell'ex moglie di reperire un'occupazione lavorativa, oltre che della sua condizione economica, aggravata dall'esistenza di altri figli avuti con altra donna.

La Suprema Corte, nel dichiarare il motivo inammissibile, evidenzia come il ricorrente non si fosse invero confrontato con il ragionamento espresso dalla Corte d'Appello, secondo la quale da un lato

il ricorrente medesimo non aveva allegato fatti nuovi, sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio, e dall'altro lato la resistente aveva invece dimostrato di essersi attivata negli anni senza successo nella ricerca di un lavoro stabile che le consentisse di raggiungere l'autosufficienza economica.

I Giudici di legittimità prendono atto della valutazione sul merito svolta dalla Corte territoriale, in ordine all'inadeguatezza dei mezzi dell'ex moglie e all'impossibilità della stessa procurarsi per ragioni oggettive. Le doglianze del ricorrente, articolate sotto la voce del vizio di violazione di legge, vengono reputate inconferenti rispetto al caso concreto e rispetto agli altri parametri assunti dalla giurisprudenza di legittimità medesima a fondamento dell'assegno divorzile, al quale viene riconosciuta una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa.

Anche nell'ambito della seconda pronuncia è sempre un ex marito a proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello. In questo caso la

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

vicenda origina da un ricorso con cui l'ex moglie chiede la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza nella quale non le era stato riconosciuto alcun assegno. In particolare la signora allega il netto peggioramento della propria situazione economica, avendo nel frattempo perso il lavoro e subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute.

Se il Giudice di prime cure respinge il ricorso della signora, la Corte d'Appello accoglie invece, sia pur parzialmente, il successivo reclamo, riconoscendole dunque un assegno. A questo punto l'ex marito impugna tale pronuncia avanti i giudici di legittimità, adducendo due motivi, ritenuti però entrambi inammissibili in quanto tesi al riesame dei fatti. La Suprema Corte, nell'evidenziare come il Giudice debba valutare la concreta possibilità del coniuge richiedente il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento, ritiene che la Corte d'Appello abbia invero esaminato ogni questione al riguardo e che pertanto non risulti essere stato omesso alcun esame.

L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile

Quello dell'assegno divorzile è un argomento che è stato al centro di una lunga evoluzione interpretativa,

ove si è assistito al ruolo svolto dal c.d. diritto giurisprudenziale (1). È indubbio come gli orientamenti espressi dai giudici e specificamente dalla Suprema Corte siano stati decisivi, avendo contribuito a riempire di contenuto il concetto, non ulteriormente determinato, dell'adeguatezza dei mezzi di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 (2).

In questa sede non ci si potrà che limitare a ripercorrere brevemente le tappe dell'esegesi sviluppatesi in tema di assegno di divorzio (3).

Come noto, per quasi trent'anni, a partire da un noto arresto delle Sezioni Unite (4) che seguiva di pochi anni la riforma introdotta dalla L. n. 74/1987, è rimasto pressoché immutato quell'indirizzo ermeneutico incentrato sul carattere assistenziale dell'assegno di divorzio (5) e sulla nozione del "tenore di vita" goduto in costanza di matrimonio, alla cui conservazione doveva appunto tendere l'assegno stesso (6).

A dispetto delle critiche suscitate in dottrina dall'applicazione del criterio del "tenore di vita" - tacciato di favorire rendite parassitarie in capo al beneficiario dell'assegno e una sorta di ultrattività (almeno economica) degli effetti di un vincolo matrimoniale ormai estinto (7) - tale modello interpretativo è rimasto dominante per lungo tempo, pervenendo anzi la giurisprudenza a interpretarlo talvolta in termini "generosi" (8).

(1) Sul tema, cfr., P. Grossi, *A proposito de "il diritto giurisprudenziale"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 12; inoltre, cfr., F. Salerno, *Il diritto giurisprudenziale in materia di assegno di mantenimento dello scioglimento del matrimonio e dell'unione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, 187 ss.

(2) S. Patti, *La giurisprudenza in tema di assegno di divorzio e il diritto comparato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 459, in termini critici evidenzia che, se in altri ordinamenti europei l'evoluzione di tale materia è il frutto di interventi del legislatore, la nostra esperienza è caratterizzata da riforme dettate dalla Corte di cassazione.

(3) Per una compiuta ricostruzione, v., M. Porcelli, *L'assegno divorzile verso una nuova stagione*, in *Quaderni della Collana "Diritto delle successioni e della famiglia"*, 7, 2020.

(4) Cass. Civ., SS.UU., 29 novembre 1990, n. 11490, in *Foro it.*, 1991, I, 67; con nota di E. Quadri, *Assegno di divorzio: la mediazione delle Sezioni Unite* e di V. Carbone, *Urteildämmerung: una decisione crepuscolare (sull'assegno di divorzio)*; in *Giust. civ.*, 1991, I, 1223, con nota di A. Spadafora, *L'orientamento delle sezioni unite in materia di assegno divorzile: considerazioni critiche*; in *Riv. dir. civ.*, 1991, 221, con nota di C.M. Bianca, *Natura e presupposto dell'assegno di divorzio: le Sezioni Unite della cassazione hanno deciso*; in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 536, con nota di G.M. Pellegrini, *La determinazione dell'assegno di divorzio al vaglio delle Sezioni Unite*; in *Corr. giur.*, 1991, 305 ss., con nota di A. Ceccherini, *Le Sezioni Unite ritornano sul "tenore di vita" del coniuge divorziato*.

(5) In una diversa prospettiva, E. Quadri, *Assegno di divorzio: la mediazione delle Sezioni Unite*, cit., 68 ss., ripropone l'idea dominante nel periodo precedente alla riforma del 1987, fondata su una lettura composita dell'assegno.

(6) L'attribuzione dell'assegno presupponeva un giudizio bifasico: nella prima fase il giudice era chiamato a verificare l'esistenza del diritto in relazione all'inadeguatezza dei mezzi, a loro volta

raffrontati a un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio; nella seconda fase il giudice doveva procedere alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, sulla scorta di una valutazione ponderata dei vari criteri normativamente stabiliti, i quali fungevano da elementi di moderazione e contenimento (potendosi eventualmente spingere sino all'azzeramento).

(7) Già prima della riforma del 1987, cfr., V. Scalisi, *Divorzio, persone e comunità familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 755 ss. Inoltre, cfr., C. Argiroffi, *Gli alimenti. I profili oggettivi del rapporto*, Torino, s.d., ma 1993, 30; T. Auletta, *Il diritto di famiglia*, Torino, 1995, 260; G. Bonilini, *L'assegno post-matrimoniale*, in G. Bonilini - F. Tommaseo, *Lo scioglimento del matrimonio. Il codice civile. Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2010, III ed., 580 ss.; F. Alcaro, *Note in tema di assegno divorzile: "il tenore di vita in costanza di matrimonio", un'aporia interpretativa?*, in questa *Rivista*, 2013, 1082 ss.; D. Buzzelli, *Assegno di divorzio e nuova famiglia dell'obbligato*, in questa *Rivista*, 2015, 475 ss.

(8) È stato sottolineato come il tenore di vita debba essere individuato in quello potenziale e non in quello concordato o tollerato durante il matrimonio (v. per esempio Cass. Civ. 26 novembre 1996, n. 10465, in questa *Rivista*, 1997, 167; Cass. Civ. 30 marzo 2009, n. 7614, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, I, 907). Ancora, il tenore di vita è stato valutato con riferimento ai miglioramenti dell'ex coniuge debitore successivi al divorzio, in quanto sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (a titolo esemplificativo, v., Cass. Civ. 28 gennaio 2004, n. 1487, in questa *Rivista*, 2004, 237, con nota di A. Liuzzi, *Assegno di divorzio e incrementi reddituali*; Cass. Civ. 4 ottobre 2010, n. 20582, in *Giust. civ.*, 2011, 1266). E ancora, sono stati considerati rilevanti, non solo i beni acquisiti dal soggetto obbligato per successione durante la convivenza matrimoniale, ma

Tale scenario ha caratterizzato il panorama giurisprudenziale in modo monolitico per quasi tre decenni (9), con la significativa eccezione dell'ordinanza di rimessione con cui nel 2015 il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, L. n. 898/1970 (10), questione che è poi stata liquidata in poche battute da parte della Consulta (11).

Rappresentano un momento di rottura due importanti pronunce della Suprema Corte, intervenute in questi ultimi anni. Queste, assecondando il sentire di dottrina e opinione pubblica e nella consapevolezza dell'evolversi delle dinamiche familiari, hanno scardinato la tradizionale impostazione, offrendo nuove chiavi di lettura (12) e rinnovando profondamente il corso giurisprudenziale.

Inizialmente, nel 2017, interviene la Prima Sezione della Corte, condizionando il riconoscimento dell'assegno di divorzio all'indisponibilità da parte del richiedente di mezzi adeguati al raggiungimento dell'indipendenza economica (13).

I giudici di legittimità, nel ritenere il precedente orientamento "non più attuale", se ne discostano radicalmente. Alla stregua di quanto previsto in materia di mantenimento dei figli maggiorenni (14),

discorrono di autoresponsabilità economica degli ex coniugi, evidenziando peraltro come il divorzio sia frutto di una scelta definitiva, inerente alla dimensione della libertà della persona, scelta che al contempo presuppone l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi delle relative conseguenze anche sul piano economico. In questa nuova prospettiva, nella fase dell'*an debeat*, il concetto di autosufficienza economica atterrà alla persona dell'ex coniuge richiedente l'assegno "come singolo individuo", indipendentemente dal preesistente rapporto matrimoniale (15); solamente nella fase del *quantum debeat* si potrà procedere a una valutazione comparativa fra le reciproche posizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi secondo i parametri di cui all'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970.

Le incertezze dimostrate dalla successiva giurisprudenza (16) conducono, appena un anno dopo, a una decisione delle Sezioni Unite (17), le quali, mitigando gli effetti della precedente pronuncia, affermano la composita funzione, assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, dell'assegno.

Condividendo la "potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita", le Sezioni Unite osservano tuttavia come in occasione del *revirement*

anche quelli acquistati in seguito, accrescendo gli stessi il suo reddito personale (v. Cass. Civ. 19 novembre 2010, n. 23508, in *Dir. fam. pers.*, 2011, 1196). Si consideri, ulteriormente, come l'assegno sia stato riconosciuto anche in ipotesi di rapporti matrimoniali di brevissima durata (Cass. Civ., Sez. I, 22 marzo 2013, n. 7295, in *Foro it.*, 2013, 5, 1, 1464).

(9) Evidenzia tuttavia lo "scollamento" fra le affermazioni di principio e gli esiti pratici, C. Rimini, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, cit., 1854-1855, nt. 10.

(10) Trib. Firenze, ord., 22 maggio 2013, n. 239, in questa *Rivista*, 2014, 687, con nota di E. Al Mureden, *Il parametro del tenore di vita coniugale nel "diritto vivente" in materia di assegno divorzile tra persistente validità, dubbi di legittimità costituzionale ed esigenze di revisione*, e di A. Morrone, *Una questione di ragionevolezza: l'assegno divorzile e il criterio del "medesimo tenore di vita"*. Trattasi di quello che è stato definito - da parte di C. Rimini, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, in *Giur. it.*, 2018, 1854 - "il primo segno di insofferenza, quasi di ribellione, in una giurisprudenza di merito e di legittimità che per anni, almeno formalmente, ha mostrato invece una compattezza assoluta".

(11) Corte cost. 11 febbraio 2015, n. 11, in questa *Rivista*, 2015, 537, con nota di E. Al Mureden, *Assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità*. La Consulta ritiene la questione non fondata, sul presupposto che il "tenore di vita" rappresenti il tetto massimo della misura dell'assegno.

(12) In prima battuta interviene Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, in questa *Rivista*, 2017, 636, con nota di E. Al Mureden, *L'assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale* e di F. Danovi, *Assegno di divorzio e rilevanza del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l'impatto sui divorzi già definiti*; in *Nuova giur. civ. comm.*,

2017, 1010, con nota di U. Roma, *Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica*; in *Giur. it.*, 2017, 1796, con nota di C. Rimini, *Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l'agonia del fondamento assistenziale e A. Di Majo, Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?*. Successivamente, temperando la portata del precedente arresto nei termini di cui si dirà nel testo, interviene Cass. Civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, in *Giur. it.*, 2018, 1843, con nota di C. Rimini, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*; in *Corr. giur.*, 2018, 1186, con nota di S. Patti, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 1607, con nota di C. Benanti, *La "nuova" funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio*.

(13) L'impatto di tale pronuncia - secondo F. Danovi, *La Cassazione e l'assegno di divorzio: en attendant Godot (ovvero le Sezioni Unite)*, in questa *Rivista*, 2018, 51 - viene paragonato a un terremoto.

(14) Sul tema, cfr., G.A. Parini, *I mobili "confini" del diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti*, in questa *Rivista*, 2017, 238 ss.

(15) Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, cit.

(16) Se i giudici di legittimità, nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018, nel ribadire il nuovo orientamento, propongono una lettura più flessibile del concetto di autosufficienza economica, una parte della giurisprudenza di merito disattende il nuovo indirizzo. Per una ricostruzione, v., C. Rimini, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, cit., 1855-1856. In dottrina, nonostante il favore con cui la maggior parte degli autori accoglie il nuovo indirizzo, viene evidenziato come lo stesso comprime oltremodo i diritti del coniuge economicamente più debole che durante il matrimonio abbia sacrificato le proprie aspirazioni per dedicarsi alla famiglia.

(17) Cass. Civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit.

del 2017 non fosse stata considerata l'incidenza dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità oltre che sulla scelta di costituire prima e di sciogliere poi il vincolo matrimoniale, anche sul modello di relazione coniugale realizzato in costanza di matrimonio, sulla divisione dei ruoli e sul contributo di ciascun coniuge al *ménage* familiare.

L'assegno, pur conservando una componente assistenziale, ritrova ora anche una funzione compensativa, divenendo un mezzo riequilibratore (18) e assicurando all'ex coniuge un concreto riconoscimento per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare. Il concreto vissuto coniugale assume rilievo anche ai fini dell'attribuzione, oltre che della quantificazione dell'assegno. La Corte abbandona così la rigida distinzione tra "criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno", ritenendo che gli stessi rappresentino il parametro di cui tener conto sia in punto di *an*, che di *quantum*.

Da più parti è stato evidenziato come l'intervento del Supremo Giudice nel 2018, nel tentativo di mediare fra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale, non abbia invero portato a un soddisfacente assetto dell'istituto (19), generando non poche incertezze sul piano interpretativo (20).

Dalla lettura della decisione non risulta peraltro chiaro se le funzioni perequativo-compensativa ed assistenziale dell'assegno di divorzio debbano ritenersi equivalenti oppure se l'una sia prevalente sull'altra: se il dispositivo sembra deporre a favore della prima soluzione, alcuni passaggi della motivazione fanno invece propendere per la seconda. Non appare d'altro canto facile individuare un punto di equilibrio tra la solidarietà post-coniugale e le spinte verso una responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella crisi coniugale.

Il principio di autoresponsabilità fra solidarietà e onere probatorio

Con il cambio di rotta del 2017 si assiste a una tendenza a valorizzare il principio dell'autoresponsabilità (economica), ridisegnato in chiave maggiormente solidaristica in occasione del successivo arresto del 2018.

Le sentenze in commento si pongono nel solco tracciato dai noti precedenti e, nel fare riferimento, rispettivamente, all'attivazione per reperire un'attività lavorativa e alle concrete possibilità della richiedente, sembrano muoversi nell'orizzonte dell'autoresponsabilità.

In una prospettiva comparatistica, quello dell'autoresponsabilità è un principio che, con particolare riguardo all'ambito dei rapporti familiari (21), trova voce nei Principi europei della *Commission on European Family Law* (22), e risulta essere stato recepito da parte di altri Paesi. Segnatamente, sulla scorta di una generale idea di autosufficienza, esso mira alla previsione di forme assistenziali in favore del coniuge economicamente debole che siano limitate nel tempo, così da contenere il perdurare di un'interdipendenza fra gli ex coniugi e relegare la forma di mantenimento a casi eccezionali (23).

Tale principio ha iniziato a trovare riscontro anche nel nostro ordinamento, di talché spetterà al coniuge, che non sia in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento, attivarsi, in modo per quanto possibile sollecito e utile, nella ricerca e nell'acquisizione di un lavoro tale da assicurargli il superamento di tale stato, in modo da riuscire ad affrontare la futura vita da singolo con dignità e libertà. Non mancano le pronunce nelle quali, anche partendo da situazioni di oggettivo squilibrio reddituale e patrimoniale, e

(18) Cfr., F. Ruscello, *Diritto di famiglia*, Pisa, 179 ss.

(19) Cfr. C. Rimini, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, cit., 1861; M. Dogliotti, *L'assegno di divorzio tra clausole generali ed interventi "creativi" della giurisprudenza*, in questa *Rivista*, 2021, 45 ss. Per una lettura comparatistica, cfr., S. Patti, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*, cit., 122 ss.; A. Morace Pinelli, *I problemi irrisolti in materia di assegno divorzile, dopo l'intervento delle Sezioni unite*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, 646 ss.; C. Benanti, *La "nuova" funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio*, cit., 1606.

(20) Cfr. A. Arceri, *I principi delle Sezioni Unite nell'applicazione dei giudici di merito*, in questa *Rivista*, 2021, 52 ss., ove vengono passate in rassegna diverse pronunce di merito successive alla sentenza del 2018, senza riuscire a ravvisare alcun filo conduttore. Si segnala un'isolata sentenza in cui torna il riferimento al tenore di vita: Cass. Civ. 14 febbraio 2019, n. 4523, in *One Legale* <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

(21) Per una riflessione sull'estensibilità di tale principio nell'ambito del diritto di famiglia e della filiazione, cfr., A. Cordiano, *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, Torino, 2018.

(22) Si segnalano quello dell'autosufficienza (*Principle 2:2 Self sufficiency. Subject to the following Principles, each spouse should provide for his or her own support after divorce*) e quello riguardante i limiti temporali dell'assegno divorzile (*Principle 2:8 Limitation in time. The competent authority should grant maintenance for a limited period, but exceptionally may do so without time limit*). Per un approfondimento, cfr., R. Pacia, *I principi di diritto europeo della famiglia*, in *Eur. dir. priv.*, 2009, 227 ss.; M.G. Cubeddu, *I principi europei sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi*, in S. Patti - M.G. Cubeddu, *Introduzione al diritto della famiglia in Europa*, Milano, 2008, 271 ss.

(23) Per un confronto con l'esperienza degli altri ordinamenti europei, cfr., S. Patti, *Obbligo di mantenimento: nuove tendenze*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 394; M. Sesta, *L'assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca*, in *Famiglia*, 2019, 3 ss.; M.G. Cubeddu, *Verso principi generali uniformi degli atti della persona (e della famiglia)*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 45 ss.; M. Porcelli, *L'assegno divorzile verso una nuova stagione*, cit., 62 ss., spec. 65-66, nt. 169 e 170; E. Al Mureden, *Il "diritto a formare una seconda famiglia" tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di "autoresponsabilità"*, in questa *Rivista*, 2014, 1054.

addirittura di concordata scelta di abbandono dell'attività lavorativa durante il matrimonio, è stato in ultima analisi negato l'assegno di divorzio, proprio in considerazione della mancata effettiva attivazione del richiedente nel reperire un'occupazione lavorativa (24).

Il concetto di autoresponsabilità è peraltro lo specchio dell'evoluzione della società; una società, quella attuale, nella quale è mutato il concetto di famiglia (25) ed è mutata la posizione della donna, alla quale il mondo del lavoro, ormai, non è più escluso in ragione dell'imposizione di un ruolo casalingo (26). Parimenti non si possono trascurare di considerare quelle relazioni familiari che, scaturendo dalla ricomposizione di nuovi nuclei familiari successivamente al disgregarsi dei precedenti, si sovrappongono (27). In quest'ottica, dunque, il profilo della autoresponsabilità sarà inevitabilmente connesso alla formazione di una nuova famiglia, ponendosi l'ulteriore problema di garantire un'equa ripartizione delle risorse economiche fra i ricostituiti nuclei familiari (28).

D'altro canto il principio di autoresponsabilità si scontra pure con il contesto locale, con la realtà economico-sociale e con le politiche di *welfare* messe in atto dallo Stato, sicché laddove esista un sistema di *welfare* forte ed efficiente, vi sarebbe nella pratica una minor necessità della corresponsione di un assegno, essendo garantita l'erogazione di prestazioni sociali e sussistendo maggiori possibilità per il soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro, rendendo superflua la corresponsione di somme da parte dell'altro coniuge. In un contesto, quale quello italiano, nel quale il *welfare* e il reinserimento lavorativo risultano per converso ridotti, una valorizzazione

della prospettiva solidaristica potrebbe apparire quanto mai necessaria, quale strumento che consenta all'ex coniuge meno abbiente una vita dignitosa, sino all'instaurarsi di una nuova situazione lavorativa (29).

Si ritiene allora, anche sulla scorta e nei limiti di quanto si dirà nel prosieguo, che il principio di autoresponsabilità possa e debba essere coniugato con il principio di solidarietà post-coniugale, laddove l'interprete ravvisi in concreto situazioni meritevoli di tutela. Se è vero, infatti, che l'assegno divorzile non risulta più avere un fondamento unicamente solidaristico e neppure una funzione esclusivamente assistenziale, è pur vero che tale aspetto potrà all'occorrenza, in particolari situazioni di disagio, continuare a trovare spazio.

Nella prima delle due sentenze in oggetto, pur richiamandosi la Corte alla natura composita dell'assegno di divorzio - "assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa" - appare invero valorizzata la sola componente assistenziale, non essendo peraltro dato sapere se la moglie abbia sacrificato le proprie aspettative di affermazione professionale in ragione dell'apporto dato alla vita familiare. Analogamente nella seconda pronuncia emerge il profilo assistenziale in favore della cinquantenne, affetta da disturbi depressivi, che nonostante l'impegno dimostrato nel reperire un'occupazione risulti tuttavia inoccupata. Entrambe le decisioni, rilevando come il coniuge richiedente abbia dimostrato di essersi attivato per reperire un'occupazione, piuttosto che per procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento, offrono inoltre lo spunto per affermare la spettanza, in capo al coniuge richiedente, dell'onere di provare le azioni concretamente intraprese per sottrarsi allo stato di

(24) Nella giurisprudenza di merito, cfr., Trib. Modena 22 aprile 2020, n. 406, in www.giuraemilia.it; Trib. Velletri 6 maggio 2020, n. 680, in *DeJure*; Trib. Rovigo 18 agosto 2020, in *DeJure*; nella giurisprudenza di legittimità, cfr., Cass. Civ. 18 ottobre 2019, n. 26594, in *One Legale* <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. Civ. 4 febbraio 2021, n. 2653, in *One Legale* <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

(25) Tale tema veniva già affrontato da P. Perlingieri, *Sulla famiglia come formazione sociale*, in *Dir. giur.*, 1979, 775 ss. Sulla necessità di un ripensamento del concetto di solidarietà post-coniugale anche in considerazione del diffondersi di nuovi modelli familiari, cfr., E. Al Mureden, *La solidarietà post-coniugale a quarant'anni dalla Riforma del '75*, in questa *Rivista*, 2015, 991 ss.

(26) La donna - come evidenziato da M. Fortino, *Il divorzio, l'"autoresponsabilità" degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1254 ss.; Id., *L'assegno di divorzio come strumento per realizzare, ex post, il principio di eguaglianza tra coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*,

2018, 1704 ss. - non rappresenta più, o comunque non rappresenta sempre, "l'angelo del focolare".

(27) Cfr. E. Al Mureden, *Il "diritto a formare una seconda famiglia" tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di "autoresponsabilità"*, cit., 1043 ss.

(28) Sulla rilevanza del nuovo rapporto sentimentale, cfr., Cass. Civ. 16 ottobre 2020, n. 22604 e Cass. Civ. 17 dicembre 2020, n. 28995, entrambe in questa *Rivista*, 2021, 266 ss., con nota di C. Rimini, *Gli effetti della relazione affettiva stabile sulla titolarità dell'assegno divorzile: nuove prospettive sulla base della funzione compensativa dell'assegno*. Con il provvedimento di dicembre vengono peraltro rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

(29) Tali risvolti vengono posti in luce da Trib. Treviso 1° marzo 2019, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1017 ss., con nota di C. Benanti, *Il carattere recessivo della funzione assistenziale dell'assegno divorzile*. In dottrina, cfr., M. Porcelli, *L'assegno divorzile verso una nuova stagione*, cit., 65-66.

bisogno in forza della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui l'onere di provare i fatti costitutivi grava sull'attore (30).

A tale conclusione si perviene anche in ragione di un principio che ha ormai acquisito valenza generale nell'ordinamento ovvero quello di vicinanza della prova, cosicché spetterà alla parte che si trovi in condizioni di maggiore facilità per la riferibilità o disponibilità dei mezzi di prova, dimostrare quei fatti che possono essere soltanto ad essa noti (31).

Osservazioni conclusive

Concludendo si osserva come l'acquisizione del principio di autoresponsabilità non comporti un corrispondente e automatico abbandono della solidarietà post-coniugale. Piuttosto si renderà necessaria una rilettura della portata della stessa alla luce del caso specifico sottoposto all'attenzione dei giudici, chiamati a una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, sulla scorta di un giudizio di meritevolezza.

In quest'orizzonte si collocano le pronunce, come quelle esaminate, che riconoscono un assegno divorzile in favore dell'ex coniuge che manchi di mezzi adeguati e che, dandone prova, si trovi nell'impossibilità di procurarseli, reperendo un'attività lavorativa. L'assegno di divorzio, infatti, pur prescindendo dal parametro del precedente tenore di vita coniugale, in una prospettiva solidaristica, è comunque chiamato a svolgere una funzione assistenziale minima in favore di colui che si trovi nell'impossibilità di provvedere da sé al conseguimento della propria autosufficienza economica ovvero, alternativamente, a "ripagare" e compensare l'ex coniuge che, in costanza di matrimonio, abbia sacrificato le proprie aspirazioni personali e lavorative per dedicarsi alla famiglia, contribuendo al successo economico e professionale dell'altro (32).

Al contempo è indubbio come le istanze solidaristiche debbano essere contemperate con il principio dell'autoresponsabilità e con il diritto degli ex coniugi a formare una nuova famiglia successivamente al divorzio (33), anche attraverso un'unione civile o una convivenza.

A quest'ultimo proposito è stato giustamente evidenziato come l'esegesi delle norme dettate in tema di solidarietà post-coniugale debba essere contestualizzata alla luce del mutato costume sociale riguardo ai tradizionali concetti di matrimonio e di famiglia, oltre che della sempre più frequente formazione di nuove famiglie da parte degli ex coniugi (34).

E proprio l'orizzonte delle famiglie ricostituite rappresenta un'opportunità di riflessione, avuto particolare riguardo all'ipotesi in cui il beneficiario dell'assegno di divorzio intraprenda una convivenza *more uxorio*.

Sull'argomento si è assistito a un'evoluzione giurisprudenziale volta a limitare le possibili posizioni di interdipendenza economica fra ex coniugi e ogni forma di residua responsabilità post-matrimoniale, sulla scorta del principio della autoresponsabilità.

Se per lungo tempo i giudici si sono orientati nel senso che l'instaurazione di una convivenza da parte del soggetto economicamente più debole comportasse il venir meno del diritto a percepire l'assegno, ponendolo però in una fase di "quiescenza", con la possibilità che l'assegno stesso potesse "rivivere" in caso di cessazione della convivenza (35), la successiva giurisprudenza è giunta ad affermare che la perdita dell'assegno fosse definitiva (36). Questo in considerazione del fatto che il beneficiario, intraprendendo una nuova convivenza, avrebbe dovuto assumere tutte le conseguenze della propria scelta sentimentale, compresa la possibilità di perdere i benefici economici derivanti dalla pregressa unione matrimoniale (ormai conclusa).

(30) *Contra* Cass. Civ. 2 luglio 2004, n. 12121, in *Fam. pers. succ.*, 2005, con nota critica di S. Patti, *Assegno di mantenimento e ricerca di un lavoro*.

(31) Con particolare riguardo al caso del mantenimento dei figli maggiorenni, cfr., F. Danovi, *Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoresponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l'onus probandi?*, in questa *Rivista*, 2020, 1030.

(32) E. Al Mureden, *Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi*, in questa *Rivista*, 2021, 30.

(33) Specularmente la Giurisprudenza ha da tempo riconosciuto il diritto, costituzionalmente garantito, a porre fine all'unione matrimoniale. Cfr. Cass. Civ. 9 ottobre 2007, n. 21099, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, 519, con nota di L. Lenti, *Il criterio per valutare l'intollerabilità della convivenza: la Cassazione abbandona declamazioni ideologiche e disvela le regole operative*.

(34) Il riferimento va a E. Al Mureden, *Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi*,

cit., 23 ss.; M. Sesta, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, in questa *Rivista*, 2018, 986.

(35) Tra le tante, cfr., Cass. Civ. 11 agosto 2011, n. 17195, in questa *Rivista*, 2011, 950; Cass. Civ. 8 febbraio 2012, n. 1789, in *Foro it.*, 2012, I, 1445; Cass. Civ. 12 marzo 2012, n. 3923, in *Giust. civ.*, 2013, 2197.

(36) Cfr. Cass. Civ. 3 aprile 2015, n. 6855, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 683, con nota di E. Al Mureden, *Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell'assegno divorzile*; Cass. Civ. 19 dicembre 2018, n. 32871, in *Foro it.*, 2019, 2, 465; Cass. Civ. 16 ottobre 2020, n. 22604, in *Guida dir.*, 2020, 95. Sull'argomento, cfr., A. Cordiano, *Il principio di autoresponsabilità nei rapporti familiari*, cit., 66 ss. È stato osservato come tale perdita, difformemente dalla fattispecie di cui all'art. 5, comma 10, l. div., seppur non reversibile, non sia comunque automatica, presupponendo un vaglio da parte del giudice.

Tale percorso intrapreso dalla giurisprudenza non sembra tuttavia ancora approdato a conclusioni certe. Recentemente, infatti, con l'ordinanza Cass. Civ. n. 28995/2020 di rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (37), è stata proposta una particolare declinazione del canone della autoresponsabilità. I giudici della Sesta Sezione, infatti, muovendo dalla natura composita dell'assegno (38), evidenziano come il diritto all'assegno divorzile possa comunque permanere nella sua natura compensativa anche laddove il beneficiario instauri una stabile convivenza di fatto (39): il principio di autoresponsabilità non opererebbe solamente per il futuro, ma lavorerebbe anche per il tempo passato. Ne consegue che, esaltando la funzione perequativo-compensativa, l'assegno, pur venendo corrisposto per il futuro, sarebbe invero giustificato da una causa già realizzatasi nel passato, ravvisabile nel sacrificio compiuto in costanza di matrimonio da parte di un coniuge, in favore dell'altro (40).

Questo cambio di rotta espresso dai giudici della Suprema Corte conferma ulteriormente come la ricerca di un punto di equilibrio tra solidarietà, autoresponsabilità e necessità di contenere possibili strascichi economici di un rapporto matrimoniale ormai terminato, continui a ingenerare difficoltà e incertezze sul piano ermeneutico (41).

È evidente, dunque, come l'evoluzione dei modelli familiari imponga una rilettura dell'istituto dell'assegno

di divorzio e del valore della solidarietà post-coniugale anche da parte del nostro legislatore (42).

In una prospettiva *de iure condendo* e allo stesso tempo di avvicinamento del nostro sistema al quadro europeo, uno spunto per consentire una composizione fra le diverse istanze potrebbe essere individuata nella valenza c.d. riabilitativa dell'assegno di divorzio. Sulla scorta dell'approccio di altri ordinamenti e di quanto emerge dai *Principles* (43), è stata suggerita da più parti la previsione di un assegno "a termine", volto a consentire al soggetto economicamente più debole il reinserimento lavorativo e il raggiungimento dell'autosufficienza entro un dato periodo di tempo, calibrato in considerazione della sua situazione personale, limitando così temporalmente l'operatività della solidarietà post-coniugale (44) e riconoscendo alla componente assistenziale una valenza residuale per l'ipotesi in cui la funzione riabilitativa non possa operare (45).

È chiaro che nell'attesa di un eventuale e tanto auspicato intervento legislativo, saranno i giudici, con tutte le incertezze legate alla discrezionalità giudiziale, che dovranno continuare ad "adattare la norma al fatto di vita" (46), individuando di volta in volta la soluzione più adeguata al caso concreto, muovendosi fra solidarietà post-coniugale e (auto) responsabilizzazione. Spetterà quindi ai giudici "modellare" la funzione dell'assegno divorzile, anche in considerazione dell'attuale e rinnovata concezione di famiglia.

(37) Cass. Civ. 17 dicembre 2020, n. 28995, cit.

(38) Cass. Civ., SS.UU., 11 luglio 2018, n. 18287, cit.

(39) Abbandonata la funzione meramente assistenziale dell'assegno, si intende comunque garantire all'ex coniuge economicamente più debole un reddito adeguato all'apporto dallo stesso fornito all'interno della disciolta famiglia. Al giudice di merito - evidenzia la Suprema Corte - resterà al più da accertare se vi siano i presupposti per un'eventuale modulazione del *quantum*. In senso favorevole, v., la nota di C. Rimini, *Gli effetti della relazione affettiva stabile sulla titolarità dell'assegno divorzile: nuove prospettive sulla base della funzione compensativa dell'assegno*, cit.

(40) In questi termini F. Danovi, *Assegno di mantenimento e di divorzio e nuova convivenza, tra onere della prova, discrezionalità giudiziale e adeguato supporto motivazionale*, in *Corr. giur.*, 2021, 30.

(41) A dimostrazione di tale situazione d'incertezza si ricorda, per esempio, una pronuncia di pochi mesi prima, di segno diverso rispetto all'ordinanza Cass. Civ. n. 28995/2020; trattasi di Cass. Civ. 16 ottobre 2020, n. 22604, cit.

(42) Proprio con riferimento all'ipotesi di cui all'ordinanza Cass. Civ. n. 28995/2020, potrebbe apparire difficilmente accettabile, da parte dell'ex coniuge obbligato, il fatto di dover continuare a corrispondere mensilmente un assegno in favore di colui che sia ormai divenuto estraneo rispetto al precedente vincolo coniugale, avendo addirittura intrapreso una nuova convivenza. Appare pertanto comprensibile e condivisibile l'esigenza di scongiurare, sia pur nel rispetto del valore della solidarietà, il rischio che eventuali "postumi" di un legame ormai cessato possano

condizionare, se non addirittura ostacolare, il formarsi di nuove famiglie. A tal riguardo discorre di "strascichi perniciosi" M. Porcelli, *L'assegno divorzile verso una nuova stagione*, cit., 84. Con particolare riguardo al principio della solidarietà, M. Sesta, *Attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile: la rilevanza delle scelte di indirizzo della vita familiare*, in questa *Rivista*, 2018, 986, commentando il noto arresto delle Sezioni Unite del 2018, sottolinea come l'impegno solidaristico debba fare i conti con la libertà individuale di separarsi, di divorziare e costituire una nuova famiglia; l'A., in un'ottica comparatistica, evidenzia altresì come la prospettiva europea risulti improntata a un'ideologia più sensibile ai diritti del singolo rispetto alla visione di famiglia di cui all'art. 29 Cost.

(43) V. *supra* nt. 22.

(44) Tale strada era già stata ritenuta percorribile da C. Rimini, *La tutela del coniuge più debole fra logiche assistenziali ed esigenze compensative*, in questa *Rivista*, 2008, 428. In tale prospettiva viene altresì valorizzata - da parte di M. Porcelli, *L'assegno divorzile verso una nuova stagione*, cit., 85 e 86 - la liquidazione dell'assegno in un'unica soluzione, così da realizzare una sistemazione patrimoniale che lungi dal favorire un prolungamento del vincolo coniugale, realizzi il c.d. *clean break*. L'A. sottolinea altresì l'importanza dell'autonomia negoziale quale strumento per realizzare un'equa distribuzione della ricchezza accumulata dai coniugi in costanza di matrimonio.

(45) Cfr. M. Porcelli, *L'assegno divorzile verso una nuova stagione*, cit., 69-70.

(46) Così P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Bari, 2017, 125.